

Contratto di Assicurazione per Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile, del Dipendente Pubblico

Il Set Informativo contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Edizione Settembre 2021 – Ultimo Aggiornamento Settembre 2021

Il prodotto è stato redatto secondo le linee guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company

Assicurazione per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "AmTrust PubblicoImpiego - 0089 - Ordini & Collegi Professionali e Federazioni Sportive"

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 - 20121 Milano (MI).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta ai Consiglieri, Organi di vertice e Vice e/o alle cariche elettive di: albi, collegi, registri, ordini professionali o federazioni sportive ed eventuali sottocategorie di organi collegiali (commissioni, comitati, ecc.) e prevede una copertura per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile.

L'Assicurazione, inoltre, tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti di legge, dalle eventuali spese legali di resistenza ex Art. 1917 c.c. L'Assicurazione opera nella forma **Claims Made**.



Che cosa è assicurato?

- ✓ È coperta la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo/Contabile per fatti connessi all'esercizio dell'Attività Assicurata nel caso di Colpa Grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei conti;
- ✓ Attività di rappresentanza
- ✓ Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- ✓ Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale
- ✓ Danni connessi all'attività di Protezione dei Dati personali
- ✓ Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- ✓ Rivalsa presso Magistratura ordinaria

Garanzia aggiuntiva opzionale (operante solo se attivata dal Contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo):

- Ultrattività - Estensione del periodo di ultrattività in caso di cessazione totale dell'Attività svolta.

Le garanzie operano per massimali che variano da € 500.000 ad € 2.500.000.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini della copertura: il legale rappresentante di imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministrato, il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori e i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente/affine con lui conviventi; La Polizza non assicura le Richieste di Risarcimento:

- ✗ e/o le Circostanze delle quali l'Assicurato sia già a conoscenza alla data di stipula della Polizza;
 - ✗ Notificate all'Assicurato e comunicate alla Società oltre 5 anni dalla cessazione della Polizza e/o che non siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione;
- Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
- ✗ arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata;
 - ✗ conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;

- ✗ derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus e/o violazione di sistemi informatici;
- ✗ derivanti da dolo dell'Assicurato;

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di un medesimo Sinistro, la Società per tale Sinistro è obbligata sino ad un massimo di euro 12.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati, fermo il Massimale indicato nella Scheda di Polizza;
- ! La garanzia "Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi" opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza con il limite di euro 500.000,00;
- ! La garanzia "Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale" opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione, pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di Polizza con il limite di euro 500.000,00. Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nell'Unione Europea. È sempre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Devi dare tempestivo avviso alla Società dei cambiamenti che comportano una variazione o cessazione del rischio assicurato.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo per iscritto, anche a mezzo fax, al Broker AON entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Senza il previo consenso scritto della Società, non devi ammettere responsabilità o definire la liquidazione o transare o sostenere spese; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio prima della data di decorrenza indicata sulla Scheda di Polizza. Tuttavia, nell'ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave a garanzie equivalenti, intermediata dal Broker AON SpA, è riconosciuta una mora alla firma di 60 giorni.

Il premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti) ed è annuale senza possibilità di frazionamento.

Il premio per la Garanzia Aggiuntiva Ultrattività per la cessazione definitiva dell'Attività professionale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della Società.

Puoi pagare il premio con bonifico o con sistemi di pagamento elettronico che abbiano come beneficiario il Broker della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati nei termini previsti dal Contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ha la durata riportata nella Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Puoi recedere dalla Polizza dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di vendita a distanza, inoltre, puoi recedere dalla Polizza esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio, inviando comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato.

Assicurazione per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Prodotto "AmTrust PubblicoImpiego - 0089 - Ordini & Collegi Professionali e Federazioni Sportive" Ed.09/2021 - Ultimo Aggiornamento 09/2021

30/09/2021 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: www.amtrust.it; indirizzo di posta elettronica: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com; indirizzo PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it

AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 261.486 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 255.986 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrust.it/sfcr.pdf>

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 175.865 migliaia di Euro; l'importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 47.718 migliaia di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 253.341 migliaia di Euro.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 144,1%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato ?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

Garanzia Base - Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile:

L'Assicurazione nei limiti e alle condizioni previste in polizza, è prestata per quanto l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un'azione della Corte dei conti esperita nei propri confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo/Contabile, per fatti connessi all'esercizio dell'Attività Assicurata in qualità di componente di albi, collegi, registri, ordini professionali o federazioni sportive ed eventuali sottocategorie di organi collegiali (commissioni, comitati, ecc).

L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità, con accertamento di colpa grave, sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'Assicurazione comprende inoltre:

- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all'Erario in genere a seguito di propri errori.

Le seguenti estensioni di Garanzia sono sempre valide ed operanti:

a) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali interni.

b) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali e/o professionali.

c) Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

d) Danni connessi all'attività di Protezione dei Dati personali

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni della Legge n. 196 del 03/06/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e loro successive modifiche e integrazioni, per Danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi.

e) Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Assicurazione è altresì operante, anche per danni materiali, per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Quanto sopra, ed in relazione alla Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro (RCO), in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'Azione di Rivalsa dell'INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

f) Rivalsa presso Magistratura Ordinaria

L'Assicurazione è altresì operante nel caso in cui l'Azione di Rivalsa esercitata dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del proprio dipendente/amministratore pubblico sia promossa innanzi alla magistratura ordinaria, nel solo caso di sentenza definitiva che stabilisca una condanna/soccombenza per colpa grave nei confronti dell'Assicurato. Nel caso in cui la sentenza di condanna/soccombenza addebiti all'Assicurato una colpa lieve oppure non consenta una gradazione della colpevolezza, la presente garanzia non sarà operante.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ultrattività - Estensione del periodo di ultrattività in caso di cessazione totale dell'Attività svolta

L'Assicurato che abbia cessato ogni Attività presso albi, collegi, registri, ordini professionali e/o federazioni sportive ha la facoltà di chiedere l'acquisto di un periodo di copertura successivo di 10 anni rispetto alla scadenza della Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) direttamente e/o indirettamente derivanti da responsabilità professionale medica, sanitaria e veterinaria, inclusa l'attività di sperimentazione;
- b) provocati da fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 e s.m.d., nonché da navigazione di natanti a motore, impiego di aeromobili e circolazione di vettori ferroviari;
- f) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto previsto per l'estensione di garanzia "Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.";
- g) connessi o conseguenti a calunnia (Art. 368 c.p.), ingiuria (Art. 594 c.p.) e diffamazione (Art. 595 c.p.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- i) i fatti noti all'Assicurato alla data di stipula della presente Polizza così come definiti nel Glossario;
- j) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;

	<p>k) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;</p> <p>l) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</p> <p>m) connessi a qualsivoglia attività correlata al gioco, scommesse e simili, effettuata a titolo esemplificativo presso casinò, case di gioco e agenzie di scommesse, inclusi i relativi atti e delibere;</p> <p>n) avanzati da persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;</p> <p>o) derivanti azioni collettive e/o di classe (class action);</p> <p>p) connessi a vertenze con la Società o con Società del gruppo AmTrust.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che:

- **Danni connessi all'attività di protezione dei dati personali**
La garanzia relativa a "Danni connessi all'attività di Protezione dei Dati personali" opera con un sottolimito per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di euro 500.000,00;
- **Azione di rivalsa presso la magistratura ordinaria**
Qualora l'Azione di Rivalsa dell'Ente di Appartenenza verso il proprio dipendente e/o amministratore pubblico avvenga presso la magistratura ordinaria invece che o in aggiunta alla Corte dei conti, la garanzia opera nel solo caso di sentenza definitiva che stabilisca una condanna/soccombenza per colpa grave nei confronti dell'Assicurato. In tal caso, la garanzia opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione pari al 20% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza con il limite di euro 500.000,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue:

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto al Broker, anche a mezzo fax, entro **10 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, ogni eventuale riferimento al procedimento amministrativo e/o amministrativo contabile a suo carico nonché se al corrente notificare tempestivamente la data di invito a dedurre, e ogni altra notizia utile per la Società.

Alla denuncia deve far seguito con urgenza l'invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione alla Società nell'istruzione del Sinistro stesso.

L'Assicurato dovrà comunicare in sede di denuncia l'esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, di indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto della denuncia, al precedente assicuratore.

Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate al Broker Aon all'attenzione della Dr.ssa Andrea Calcaterra al seguente indirizzo pec: sinistriprofessioni@pec.aon.it.

In caso non si disponga di PEC, è possibile inviare un'email a: andrea.calcaterra@aon.it; in alternativa, è possibile inviare un fax al n. 02.45463.254 oppure una raccomandata A/R all'indirizzo: Aon S.p.A. – C.A. dr.ssa Andrea Calcaterra - Claims Division - Professional Services - Via E. Calindri, 6 – 20143 Milano (MI).

Il Broker, verificata la completezza delle informazioni ricevute, provvederà tempestivamente a inviare le denunce di sinistro alla Società.

Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile.


Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l'indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.


Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.


Gestione da parte di altre imprese: non prevista.


Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: <ul style="list-style-type: none"> • l'annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte della Società se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa si impegna a pagare all'Assicurato o alla Pubblica Amministrazione che ha subito la Perdita Patrimoniale, gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del Sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: sistemi di pagamento elettronico, bonifico che abbiano come beneficiario il Broker della Società a cui è assegnata l'Assicurazione. - Il premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del premio imponibile annuo. - Il premio è interamente dovuto e non è previsto frazionamento. - Il premio non è indicizzato. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Qualora il Contraente eserciti il "diritto di ripensamento", ha diritto alla restituzione integrale del Premio versato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza), l'Assicurato ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato. In tal caso il contratto di assicurazione sarà annullato e il Broker o la Società rimborserà all'Assicurato il premio pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali Sinistri non saranno indennizzati
Risoluzione	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente quanto la Società possono recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai Consiglieri, Organi di vertice e Vice e/o alle cariche elettive di: albi, collegi, registri, ordini professionali o federazioni sportive ed eventuali sottocategorie di organi collegiali (commissioni, comitati, ecc) purché residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché svolgano la loro attività presso una Pubblica Amministrazione e/o Federazione Sportiva italiana.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 33% del premio imponibile.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Via Clerici 14, 20121 Milano - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com.</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.</p> <p>Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa proponente.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- L'Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI UN'AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO WEB DESTINATA ALLA SOLA CONSULTAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.

Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	3
Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile	6
Che cosa è assicurato?	6
Informazioni sull'Assicurazione	6
Articolo 1 - Oggetto della Polizza e descrizione della Garanzia Base	6
1.1 Disposizioni sulla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile	6
a. Oggetto della Garanzia	6
a.1 Massimale di Assicurazione	6
b. Validità temporale dell'Assicurazione	6
b.1 Forma ed efficacia dell'Assicurazione	6
1.2 Estensioni incluse nella Garanzie Base senza variazione del Premio	7
Articolo 2 - Garanzia aggiuntiva opzionale non inclusa nel Premio della Garanzia Base (valida ed operante solo se pagato il relativo sovrappremio)	7
2.1 Ultrattività in caso di cessazione totale dell'Attività svolta	7
Che cosa NON è assicurato?	7
Articolo 3 - Esclusioni	7
3.1 Rischi esclusi dall'Assicurazione	7
3.2 Esclusioni dal novero dei terzi	8
Ci sono limiti di copertura?	8
Articolo 4 - Limiti di copertura	8
4.1 Massimale di corresponsabilità	8
4.2 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	8
4.3. Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale	9
4.4 Danni connessi all'attività di protezione dei dati personali	9
4.5 Azione di rivalsa presso la magistratura ordinaria	9
Dove vale la copertura?	9
Articolo 5 - Estensione territoriale	9
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?	9
Articolo 6 - Sinistri	9
6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	9
6.2 Gestione delle vertenze e spese legali	10
6.3 Liquidazione del Sinistro	10
6.4 Coesistenza di altre assicurazioni	10
Quando e come devo pagare?	10
Articolo 7 - Pagamento e rimborso del Premio	10
7.1 Pagamento del Premio	10
7.2 Rimborso del Premio	10
Quando comincia la copertura e quando finisce?	11

Articolo 8 - Effetto e durata dell'Assicurazione	11
Recesso e risoluzione	11
Articolo 9 - Casi di interruzione di Assicurazione	11
9.1 Recesso per Sinistro	11
9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio	11
9.3 Diritto di ripensamento	11
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie	11
Articolo 10 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	11
Altre Disposizioni Contrattuali	12
Articolo 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12
Articolo 12 - Aggravamento e diminuzione del rischio.....	12
Articolo 13 - Altre Assicurazioni.....	12
Articolo 14 - Assicurazione per conto altrui	12
Articolo 15 - Oneri fiscali	12
Articolo 16 - Surrogazione.....	12
Articolo 17 - Foro competente per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione.....	12
Articolo 18 - Comunicazioni - Modifiche dell'Assicurazione.....	12
Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge	13
Articolo 20 - Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza.....	13
Articolo 21 - Variazione dell'attività	13
Articolo 22 - Clausola Broker.....	13

Glossario

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Arbitrato	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività Assicurata	L'Attività Svolta dall'Assicurato che sia dichiarata nella Scheda di Polizza e negli eventuali successivi rinnovi sulla base della quale è calcolato il premio dell'Assicurazione e le attività già cessate prima della data di sottoscrizione del contratto assicurativo, purchè relative alla tipologia di incarichi assicurabili con la presente Assicurazione.
Azione di Rivalsa	L'azione di richiesta di risarcimento esercitata dall'Ente di appartenenza nei confronti del proprio dipendente/amministratore innanzi alla magistratura ordinaria, per un danno cagionato alla Pubblica Amministrazione con colpa grave ed in violazione di obblighi e/o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio/impiego con l'Ente di appartenenza.
Attività Svolta	Qualsiasi attività svolta dall'Assicurato presso un Ente di Appartenenza in forza di un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, che sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti e che rientri nella tipologia dei rischi assicurabili con la presente Assicurazione.
Circostanza	<ul style="list-style-type: none">- Avvio di un procedimento penale a carico dell'Assicurato o comunque l'invio di un'informazione di garanzia;- Richiesta di Risarcimento promossa dal terzo (escluso l'Ente di appartenenza) rivolta in forma scritta direttamente all'Assicurato;
Claims Made	Regime assicurativo operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'Evento Dannoso.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale subito da Terzi, suscettibile di valutazione economica, ad eccezione dei Danni materiali.
Danno Erariale	Il Danno subito dall'Erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quale a titolo esemplificativo e non limitativo il danno all'immagine.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, infortunio, morte.
Data di Pagamento del Premio	Si intende la data di ordine di effettuazione del bonifico alla banca a condizione che lo stesso vada a buon fine o, in alternativa, la data dell'operazione di pagamento mediante carta di credito o altro sistema previsto dalla Polizza.
Disdetta	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Ente di Appartenenza	L'albo, collegio, registro, ordine professionale o federazione sportiva (ed eventuali sottocategorie di organi collegiali) che sia soggetto/a alla giurisdizione della Corte dei Conti e con la quale l'Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di impiego, di mandato o di servizio.
Evento Dannoso	Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce una Richiesta di Risarcimento e/o una Circostanza.
Fatto Noto	<ul style="list-style-type: none">- Qualunque contestazione, procedimento, indagine, ispezione, diffida, messa in mora nelle quali sia coinvolto l'Assicurato, ivi incluse le procedure di soluzione alternativa delle controversie.- Notizie di pubblico dominio risultanti da un qualunque mezzo di informazione e dalle quali emergano presunte o possibili responsabilità dell'Assicurato atte a generare una Richiesta di Risarcimento.

Franchigia	L'importo indicato nella Scheda di Polizza che viene dedotto dal Danno ed è a carico dell'Assicurato.
Intermediario	L'Intermediario di assicurazioni iscritto alla sezione B del RUI (Broker) cui il Contraente abbia affidato la gestione della presente Polizza: AON S.p.A., Via Calindri 6, Milano.
IVASS	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
Modulo predisposto dall'Intermediario	Il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova dell'adesione alla presente Polizza da parte dell'Assicurato e sottoscritto dall'Assicurato stesso.
Parti	La Società ed il Contraente che stipulano l'Assicurazione.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da Terzi, che non sia conseguenza di un Danno Materiale.
Periodo di Assicurazione	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della Polizza. In caso di rinnovo, se pagato il relativo premio il Periodo di Assicurazione viene prorogato sino alla successiva scadenza.
Periodo di Efficacia	Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero il Periodo di Assicurazione sommato al periodo di Retroattività ed Ultrattività se operanti.
Periodo di Ultrattività	Il periodo di tempo, che segue la data di cessazione definitiva dell'Attività Svolta, entro il quale una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza relativa a fatti avvenuti durante il periodo di validità della Polizza (inclusa la retroattività) deve manifestarsi per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano efficaci. Tale periodo di efficacia ultrattiva decade automaticamente qualora l'Assicurato riprenda l'attività presso una Pubblica Amministrazione o sottoscriva una nuova Polizza con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio	Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
Pubblica Amministrazione	Ogni persona giuridica soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Recesso	Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Responsabilità Amministrativo – Contabile	La Responsabilità Amministrativa che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente contabile".
Responsabilità Amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio o di impiego con l'Ente di Appartenenza, abbia cagionato un danno alla Pubblica Amministrazione.
Retroattività	Il periodo di tempo che precede la data di effetto della Polizza entro il quale l'Evento Dannoso si deve essere verificato per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano efficaci.
Richiesta di Risarcimento	Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, è portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - la segnalazione, inviata all'Assicurato dall'Ente di Appartenenza, inerente un'inchiesta promossa dalla Corte dei Conti; - la segnalazione, inviata all'Assicurato dall'Ente di Appartenenza, di aver inoltrato l'informazione alla Corte dei Conti in ordine ad eventuali danni; - l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti;

- la comunicazione con la quale l'Ente di Appartenenza o la sua impresa di assicurazione manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Scheda di Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Sinistro

Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Società

L'Impresa di Assicurazione Amtrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – Milano.

Terzi

Ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, diversa dall'Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione il Legale rappresentante di imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato.

Variazione del rischio

Un mutamento del rischio avvenuto successivamente alla stipula della Polizza che comporti una diversa classificazione dell'Assicurato all'interno delle categorie di rischio assicurabili (Es. un consigliere che diventa organo di vertice o viceversa).

Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile

Che cosa è assicurato?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente Polizza, prestata nella forma **Claims Made**, è rivolta ai Consiglieri, Organi di vertice e Vice e/o alle cariche elettive di: albi, collegi, registri, ordini professionali o federazioni sportive ed eventuali sottocategorie di organi collegiali (commissioni, comitati, etc) per fatti connessi all'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione intende coprire la **Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile** dei soggetti suindicati.

L'Assicurazione, inoltre, tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti di legge, dalle eventuali spese legali di resistenza ex Art. 1917 c.c..

Articolo 1 - Oggetto della Polizza e descrizione della Garanzia Base

1.1 Disposizioni sulla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile

a. Oggetto della Garanzia

L'Assicurazione, nei limiti e alle condizioni previste in Polizza, è prestata per quanto l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un'azione della Corte dei conti esperita nei suoi confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o Responsabilità Amministrativo/Contabile, per fatti connessi all'esercizio dell'Attività Assicurata in qualità di componente di albi, collegi, registri, ordini professionali o federazioni sportive ed eventuali sottocategorie di organi collegiali (commissioni, comitati, etc).

L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità, con accertamento di colpa grave, sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'Assicurazione comprende inoltre:

- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all'Erario in genere a seguito di propri errori;

a.1 Massimale di Assicurazione

La copertura assicurativa viene prestata per Sinistro e per Periodo assicurativo, ivi compreso il Periodo di Retroattività e/o Ultrattività, ove presente ed acquistato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. **L'eventuale Periodo di Ultrattività deve considerarsi come un unico Periodo di Assicurazione ai fini del Massimale che quindi rappresenta l'esposizione massima della Società per l'intero Periodo di Ultrattività.**

Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Attività Assicurate il Massimale deve intendersi unico per tutte.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

b. Validità temporale dell'Assicurazione

b.1 Forma ed efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione, in regime **Claims Made**, è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'evento dannoso.

L'Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato e comunicate alla Società entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla cessazione della Polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione. **In mancanza di disdetta, nel caso di inadempimento dell'Assicurato nel versamento del Premio, la presente estensione temporale di 5 (cinque) anni, non sarà operativa e la Polizza cesserà ogni effetto alla data di scadenza già intervenuta.**

Nel caso in cui l'Assicurato **cessi del tutto ogni attività presso albi, collegi, registri, ordini professionali e/o federazioni sportive**, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo, è data facoltà all'Assicurato di **chiedere** l'attivazione, dietro versamento del relativo Premio, di un Periodo di **Ultrattività di 10 (dieci) anni**. In tal caso l'Assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** e/o le **Circostanze** denunciati alla Società entro il Periodo di Ultrattività acquistato purché i fatti che hanno generato la Richiesta di Risarcimento siano avvenuti prima della data di cessazione dell'Attività.

Nel caso in cui l'Assicurato riprenda l'attività precedentemente assicurata o assicurabile con la presente polizza, la copertura ultrattiva sarà priva di efficacia. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

1.2 Estensioni incluse nella Garanzie Base senza variazione del Premio

a) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri organi collegiali interni.

b) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali e/o professionali. **La prestazione opera col sottolimito previsto all'Articolo 4.2.**

c) Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. **La prestazione opera col sottolimito previsto all'Articolo 4.3.**

d) Danni connessi all'attività di Protezione dei Dati personali

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni della Legge n. 196 del 03/06/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e loro successive modifiche e integrazioni, per Danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi. **La prestazione opera col sottolimito previsto all'Articolo 4.4.**

e) Estensione d.lgs 81/2008 e smi:

L'Assicurazione è altresì operante, anche per danni materiali, per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Quanto sopra, ed in relazione alla Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro (RCO), **in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'Azione di Rivalsa dell'INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.**

f) Rivalsa presso Magistratura Ordinaria:

L'Assicurazione è altresì operante nel caso in cui l'Azione di Rivalsa esercitata dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del proprio dipendente/amministratore pubblico sia promossa innanzi alla magistratura ordinaria, nel solo caso di sentenza definitiva che stabilisca una condanna/soccombenza per colpa grave nei confronti dell'Assicurato. **Nel caso in cui la sentenza di condanna/soccombenza addebiti all'Assicurato una colpa lieve oppure non consenta una gradazione della colpevolezza, la presente garanzia non sarà operante. La prestazione opera col sottolimito previsto all'Articolo 4.5.**

Articolo 2 - Garanzia aggiuntiva opzionale non inclusa nel Premio della Garanzia Base (valida ed operante solo se pagato il relativo sovrappremio)

2.1 Ultrattività in caso di cessazione totale dell'Attività svolta

L'Assicurato che abbia cessato ogni Attività presso albi, collegi, registri, ordini professionali e/o federazioni sportive ha la facoltà di chiedere l'acquisto di un periodo di copertura successivo di **10 (dieci) anni** rispetto alla scadenza della Polizza. In caso di 3 (tre) o più Sinistri pregressi, per l'attivazione di tale garanzia l'Assicurato dovrà, pena la decadenza della facoltà di acquisto dell'estensione, sottoporre all'esplicita accettazione della Società **la richiesta di acquisto della garanzia accessoria tramite apposito Modulo, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell'Attività. La Società valuterà ogni richiesta sulla base della situazione Sinistri e dello stato di rischio di ciascun richiedente. In caso di accettazione della richiesta, l'Assicurato dovrà versare il relativo Premio entro il 30° (trentesimo) giorno dalla ricezione della conferma.**

Che cosa NON è assicurato?

Articolo 3 - Esclusioni

3.1 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata;

- b) conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- c) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus e/o violazione di sistemi informatici;
- d) derivanti da dolo dell'Assicurato;
- e) direttamente e/o indirettamente derivanti da responsabilità professionale medica, sanitaria e veterinaria, inclusa l'attività di sperimentazione;
- f) provocati da fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) connessi a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- i) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 e s.m.d., nonché da navigazione di natanti a motore, impiego di aeromobili e circolazione di vettori ferroviari;
- j) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto indicato all'Art. 1.2 lett. e);
- k) connessi o conseguenti a calunnia (Art. 368 c.p.), ingiuria (Art. 594 c.p.) e diffamazione (Art. 595 c.p.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- l) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- m) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze delle quali l'Assicurato sia già a conoscenza alla data di stipula della presente Polizza;
- n) i Fatti Noti all'Assicurato alla data di stipula della presente Polizza così come definiti nel Glossario;
- o) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;
- p) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- q) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- r) connessi a qualsivoglia attività correlata al gioco, scommesse e simili, effettuata a titolo esemplificativo presso casinò, case di gioco e agenzie di scommesse, inclusi i relativi atti e delibere;
- s) avanzati da persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
- t) derivanti azioni collettive e/o di classe (class action);
- u) connessi a vertenze con la Società o con Società del gruppo AmTrust.

3.2 Esclusioni dal novero dei terzi

Non sono considerati Terzi ai fini della copertura il legale rappresentante di imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato.

L'Assicurazione è pertanto inefficace a fronte di Richieste di Risarcimento conseguenti a danni sofferti da soggetti non considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura?

Articolo 4 - Limiti di copertura

4.1 Massimale di corresponsabilità

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di un medesimo Sinistro, la Società per tale Sinistro è obbligata sino ad un massimo di **euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00)** complessivamente fra tutti gli Assicurati, fermo il Massimale.

4.2 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui all'Art. 1.2. lett. b) opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione pari al **50%** del Massimale di Polizza con il limite di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

4.3. Perdite per attività connesse all'assunzione e gestione del personale

La garanzia di cui all'Art. 1.2 lett. c) opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione, pari al **50%** del Massimale di Polizza con il limite di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**. Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.

4.4 Danni connessi all'attività di protezione dei dati personali

La garanzia di cui all'Art. 1.2 lett. d) opera con un sottolimito per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

4.5 Azione di rivalsa presso la magistratura ordinaria

Qualora l'Azione di Rivalsa dell'Ente di Appartenenza verso il proprio dipendente e/o amministratore pubblico avvenga presso la magistratura ordinaria invece che o in aggiunta alla Corte dei conti, la garanzia opera nel solo caso di sentenza definitiva che stabilisca una condanna/soccombenza per colpa grave nei confronti dell'Assicurato. Nel caso in cui la sentenza di condanna/soccombenza addebiti all'Assicurato una colpa lieve oppure non consenta una gradazione della colpevolezza, la garanzia non sarà operante. La garanzia di cui all'Art. 1.2 lett. f) opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione pari al **20%** del Massimale di Polizza con il limite di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

Dove vale la copertura?

Articolo 5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano in Europa.

È sempre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per **Richieste di Risarcimento** fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall'Italia.

Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?

Articolo 6 - Sinistri

6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare alla Società qualsiasi Sinistro e/o Circostanza nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. In caso di Sinistro e/o Circostanza, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario, anche a mezzo fax, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, ogni eventuale riferimento al procedimento amministrativo e/o amministrativo contabile a suo carico nonché se al corrente notificare tempestivamente la data di invito a dedurre, e ogni altra notizia utile per la Società.

Alla denuncia deve far seguito con urgenza l'invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione alla Società nell'istruzione del Sinistro stesso. L'Assicurato dovrà comunicare in sede di denuncia l'esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, di indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto della denuncia, al precedente assicuratore. Inoltre qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro agli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile.

Attenzione:

Le denunce di Sinistro dovranno essere inoltrate all'Intermediario Aon all'attenzione della Dr.ssa Andrea Calcaterra al seguente indirizzo PEC: sinistriprofessioni@pec.aon.it.

In caso non si disponga di PEC, è possibile inviare un'email a: andrea.calcaterra@aon.it; in alternativa, è possibile inviare un fax al n. 02.45463.254 oppure una raccomandata A/R all'indirizzo: Aon S.p.A. – C.A. dr.ssa Andrea Calcaterra - Claims Division - Professional Services - Via E. Calindri 6 – 20143 Milano (MI). L'Intermediario, verificata la completezza delle informazioni ricevute, provvederà tempestivamente a inviare le denunce di sinistro alla Società.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l'indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

6.2 Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell'Assicurato e designerà, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Nella suddetta designazione la Società potrà valutare eventuali nominativi indicati dall'Assicurato qualora non comportino una maggior spesa a carico della Società stessa.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimito di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale (o al Sottolimito di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

La Società non riconoscerà le spese sostenute per legali o tecnici o consulenti che non siano dallo stesso designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato né, comunque, delle spese di giustizia penale e civile.

In caso di procedimento di fronte alla Corte dei conti l'Assicurato sarà tenuto a chiedere preventivamente all'Ente di Appartenenza la ratifica del legale incaricato. La Società garantirà comunque la difesa anche in caso di mancata ratifica da parte dell'Ente di Appartenenza.

6.3 Liquidazione del Sinistro

La Società si impegna a pagare all'Assicurato o alla Pubblica Amministrazione che ha subito la Perdita Patrimoniale, le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione dell'importo del Sinistro.

6.4 Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i Massimali e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, la stessa sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre assicurazioni.

Quando e come devo pagare?

Articolo 7 - Pagamento e rimborso del Premio

7.1 Pagamento del Premio

Il Premio è interamente dovuto.

Se il Contraente non paga il Premio alla firma, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento. Tuttavia, nell'ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave a garanzie equivalenti, intermediata dal Broker AON SpA, è riconosciuta una mora alla firma di 60 (sessanta) giorni.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 9.2.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario incaricato.

Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:

- sistemi di pagamento elettronico, bonifico che abbiano come beneficiario l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.

7.2 Rimborso del Premio

In caso di recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell'Art. 9.1, all'Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto.

Qualora il Contraente eserciti il "Diritto di ripensamento" di cui all'Art. 9.3, ha diritto alla restituzione integrale del Premio versato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 8 - Effetto e durata dell'Assicurazione

Il primo Periodo di Assicurazione ha **effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.**

In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all'Art. 9.2.

Si dà evidenza del fatto che la garanzia assicurativa **opera in regime di *Claims Made*.**

In mancanza di Disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) **spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (un) anno.**

Recesso e risoluzione

Articolo 9 - Casi di interruzione di Assicurazione

9.1 Recesso per Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall'Art. 7.2, in caso di recesso al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio

In caso di mancato pagamento del Premio nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di assicurazione per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R (o altri mezzi equivalenti, quali a mero titolo esemplificativo PEC), con diritto di esigere il pagamento dei Premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile.

9.3 Diritto di ripensamento

Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza) l'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del Premio.

La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R all'Intermediario incaricato.

In tal caso il contratto di assicurazione sarà annullato e l'Intermediario o la Società rimborserà all'Assicurato il Premio pagato, senza trattenuta alcuna.

Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali Sinistri non saranno indennizzati.

Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie

Articolo 10 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

Altre Disposizioni Contrattuali

Articolo 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente/Assicurato formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l'Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto dalla presente Polizza oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 12 - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni Variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Articolo 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio con Società del Gruppo AmTrust. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato, inoltre, deve comunicare per iscritto alla Società in sede di sinistro, l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

Articolo 14 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 Codice Civile.

Articolo 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 16 - Surrogazione

La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo per danni e/o Perdite Patrimoniali sia per le spese sostenute o da sostenere (ivi comprese quelle legali e peritali), in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

Articolo 17 - Foro competente per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Articolo 18 - Comunicazioni - Modifiche dell'Assicurazione

Ogni comunicazione inerente l'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti e inviato alla Società o all'Assicurato per il tramite dell'Intermediario. I riferimenti dell'Intermediario sono i seguenti:

Aon S.p.A

Via E. Calindri 6, 20143 Milano

Tel. 800243191 – Fax 0245463137

Email: convenzione.dipendentipubblici@aon.it

Sito Internet: : www.ordiniefederazioni.aon.it

PEC: milano04@pec.aon.it

Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Polizza, valgono le norme di legge e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 - Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, il Contraente:

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza;
- c) ha il diritto di essere messo in contatto col Front Office dell'intermediario, deputato al coordinamento e controllo dell'attività del Servizio Clienti dedicato all'assistenza dei clienti.

Articolo 21 - Variazione dell'attività

L'Assicurazione è automaticamente operante in caso di Variazione del rischio avvenuto successivamente alla stipula della Polizza che comporti una diversa classificazione dell'Assicurato all'interno delle categorie di rischio assicurabili col presente Contratto (Es. un consigliere che diventa organo di vertice o viceversa).

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24.00 della variazione, a patto che la comunicazione sia stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, fax, raccomandata o documenti equipollenti all'Intermediario nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta variazione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata trasmessa oltre tale termine la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24.00 della comunicazione. La Società non emetterà alcun documento riepilogativo per l'intervenuta variazione.

Al momento del rinnovo dell'Assicurazione il Premio sarà rideterminato sulla base della nuova Attività Assicurata. In tale sede l'Assicurato sarà tenuto a comunicare ogni eventuale altra variazione che riguardi l'Attività Assicurata, così da consentire alla Società di determinare il Premio di rinnovo.

Articolo 22 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato al Broker indicato in Polizza, il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker sarà considerata come fatta al Contraente o all'Assicurato, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente o dall'Assicurato ed ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker sarà considerata come fatta alla Società.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, rilasciando apposita quietanza emessa dalla Società.

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it • Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)



AmTrust Assicurazioni
An AmTrust Financial Company